



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

eBook di Altalex – giugno 2010
Autore: **Gabriele Nicoletta**

DIRITTO DELLO SPORT

collana diretta da **Gabriele Nicoella**



N u m e r o 0 6

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI E NORMATIVA FIFA

di Gabriele Nicoella

ALTALEX

eBook 2010

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI E NORMATIVA FIFA

di Gabriele Nicolella

Sommario

Capitolo I - Libera circolazione dei lavoratori e diritto sportivo: da "Walrave and Koch" all'accordo del 2001 tra FIFA e Unione Europea ..3	
Capitolo II - Lo Statuto FIFA	11
Capitolo III - Il Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori	16
Capitolo IV - L'attività di Agente di Calciatori nel Regolamento Agenti della FIFA e della FIGC	27

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI E NORMATIVA FIFA

Capitolo I - Libera circolazione dei lavoratori e diritto sportivo: da "Walrave and Koch" all'accordo del 2001 tra FIFA e Unione Europea

Sommario: 1.1. L'evoluzione del c.d. "calciomercato".

Lo sviluppo del mondo sportivo, oltre che dal punto di vista sociale, anche e soprattutto sotto il profilo economico e commerciale, non poteva rimanere immune dall'intervento comunitario: quest'ultimo inizia a concretizzarsi, con una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia¹, già intorno alla metà degli anni '70, dopo di che saranno necessari circa vent'anni prima che la Corte torni ad occuparsi dei rapporti tra diritto comunitario e diritto sportivo, in particolare sotto il delicato profilo della libera circolazione degli atleti professionisti all'interno dell'Unione Europea.

¹ In particolare per quanto riguarda la distinzione tra professionista e dilettante.

La prima pronuncia in materia è quella relativa al noto caso **Walrave e Koch**²: la questione pregiudiziale era stata sollevata da un tribunale olandese, e riguardava la liceità rispetto al diritto comunitario di una clausola del Regolamento dell'*Union Cycliste Internationale* (UCI) in cui si richiedeva che, per determinate competizioni ciclistiche, l'allenatore dovesse avere la stessa nazionalità del corridore.

La Corte affermò preliminarmente il principio per cui l'attività sportiva era soggetta al diritto comunitario in quanto attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE: in specie, se l'attività sportiva assume le caratteristiche di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, ad essa possono ben dirsi applicabili, rispettivamente, gli artt. 48-51 (ora 39-42, riferibili ai lavoratori subordinati) e 59-66 (ora 49-55, riferibili ai lavoratori autonomi per servizi temporanei in paesi diversi da quelli di insediamento).

Nella decisione in commento fu inoltre sancito che il principio di non discriminazione ha efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e prevale sulle norme nazionali contrarie. L'applicabilità delle disposizioni poc'anzi menzionate rende infatti operante il principio per cui è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza che possa ostacolare l'esercizio delle attività ivi regolamentate: preme sottolineare come il principio in parola sia da ritenersi operante per tutte le prestazioni di servizi, a prescindere dunque dalla tipologia del rapporto giuridico da cui queste ultime traggono origine. In tale ottica, si renderebbe dunque irrilevante ogni distinzione basata sulla contrapposizione tra professionisti e dilettanti, in quanto ci si concentra esclusivamente sulla natura economica della prestazione svolta dall'atleta.

In Italia, negli stessi anni, si segnala il caso **Donà/Mantero**: l'allora presidente del Rovigo Calcio, il sig. Mantero, aveva incaricato il sig. Donà di effettuare ricerche all'estero al fine di tesserare un valido calciatore in favore del predetto club. Il sig. Donà, compiute le ricerche, al momento di concludere le trattative avviate,

² Sentenza Corte di Giustizia CE del 12 dicembre 1974, causa C - 36/74, di cui all'Url <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0036:IT:HTML>.

richiese un rimborso spese per l'attività sin lì prestata: a fronte di tale richiesta, il sig. Mantero si rifiutò di darvi seguito appellandosi alla vigente normativa FIGC che non ammetteva la partecipazione di giocatori stranieri al campionato italiano. La questione venne rimessa dal Giudice di Rovigo alla Corte di Giustizia, la quale si pronunciò³ nel senso di ritenere incompatibile con i principi espressi dal Trattato una disciplina nazionale che riservasse ai soli cittadini di uno Stato membro il diritto di partecipare ad incontri di calcio, salvo il caso in cui tale limitazione fosse giustificata dalle peculiarità di detti incontri, e comunque per motivi non economici e di natura prettamente sportiva (un esempio può essere rinvenuto nelle gare cui partecipano le selezioni nazionali di due Stati membri).

Nonostante l'apparente portata rivoluzionaria delle due pronunce citate, ad esse non fecero seguito rilevanti interventi modificatori delle normative nazionali e internazionali di riferimento.

Occorre tuttavia ricordare che nel 1981, in Italia, si assiste al primo intervento programmatico del Legislatore in ambito sportivo, con l'emanazione della Legge 23 marzo 1981, n. 91⁴. Nel medesimo anno preme ricordare anche la decisione della FIGC di consentire ad ogni club professionistico di Serie A di tesserare un giocatore straniero, limite portato a due nella stagione sportiva successiva. Nel frattempo, a livello europeo, la disciplina del trasferimento degli atleti era invece oggetto di vari regolamenti succedutisi nel tempo: quello entrato in vigore il 1° luglio 1990 prevedeva che alla scadenza del contratto il calciatore fosse libero di trasferirsi presso un nuovo club, ma che la società di destinazione dovesse versare alla società di provenienza un'**indennità di formazione e promozione**⁵, quantificata in base ai parametri fissati dalla Federazione nazionale. Con un intervento dell'anno successivo, la UEFA eliminò il limite massimo all'importo

dell'indennità, lasciando pertanto massima discrezionalità alle singole Federazioni. A partire dal 1° luglio 1992 venne poi introdotta la c.d. regola del "3+2", per cui gli stranieri tesserabili diventavano cinque, di cui due c.d. "assimilati", cioè stranieri che svolgessero attività nel territorio nazionale da cinque anni ininterrottamente, tre dei quali nel settore giovanile.

Si arriva così alla celebre "sentenza **Bosman**"⁶, che fece seguito alla questione sollevata dal *Tribunal Instance* di Liegi, adito dal giocatore belga Marc Bosman al fine di accertare giudizialmente l'incompatibilità con il Trattato CE della normativa UEFA nella parte in cui prevedeva appunto il pagamento di un'indennità nel caso di cessione di un calciatore il cui contratto fosse giunto a scadenza, nonché nella parte in cui, discriminando fra i calciatori di altri Stati membri, non consentiva una libera circolazione dei giocatori comunitari nei vari campionati nazionali⁷.

Accogliendo le richieste del calciatore, la Corte sancì la contrarietà all'art. 48 (ora 39) del Trattato CE di qualsiasi norma emanata da società o associazioni sportive secondo la quale:

- un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del proprio contratto, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se quest'ultima versi

³ Sentenza Corte di Giustizia CE del 14 luglio 1976, causa C – 13/76, di cui all'Url <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976J0013:IT:HTML>.

⁴ Legge 23 marzo 1981, n. 91, "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", pubblicata in G.U. 27 marzo 1981, n. 86.

⁵ Tale istituto, a livello nazionale, era previsto dall'art. 6 L. 91/1981.

⁶ Sentenza Corte di Giustizia CE del 15 dicembre 1995, causa C – 415/93, di cui all'Url <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0415:IT:HTML>. Per un approfondimento delle questioni connesse a tale pronuncia si veda anche Orlandi, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di stranieri comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in Giust. Civ., 1996, I; Bernardi, *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, Napoli, 2004, p. 93.

⁷ La Corte d'Appello di Liegi sottopose alla Corte di Giustizia le seguenti pregiudiziali: "se gli articoli 48, 85 e 86 del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che essi vietano: A) che una società calcistica possa pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, venga ingaggiato da una nuova società calcistica; B) che le associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano".